



COMUNE DI CASALGRASSO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'ADDIZIONALE SULL'IRPEF PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **dodici** del mese di **maggio** alle ore 18.30, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con appositi avvisi, vennero per oggi convocati i componenti di questa Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria Urgente, di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. VANZETTI geom. Egidio	Presidente	Sì
2. PIPINO p.a. Michele	Vice Sindaco	Sì
3. PISANO Giuseppe	Consigliere	Sì
4. MAERO Carlo	Consigliere	Sì
5. MAIRONE Mario	Consigliere	Sì
6. GALLO Marilena	Consigliere	Sì
7. Dott. TORRE Cav. Antonino	Consigliere	Sì
8. GIORDANA Dario	Consigliere	Sì
9. SAGLIA Arch. Giuseppe	Consigliere	Sì
10. PAGLIERO Mauro	Consigliere supplente	Sì

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **GRIOTTO Dott.ssa Laura**

Il Signor **VANZETTI geom. Egidio**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/05/2016.

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'ADDIZIONALE SULL'IRPEF PER L'ANNO 2016.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU e TASI, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- eliminazione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

- definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale in data odierna è stato approvato il nuovo regolamento IUC per adeguarlo alle modifiche legislative citate, nonché all'avvenuto trasferimento di competenze all'Unione di Comuni "Terre dai mille colori" relativamente alla componente TARI;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU e TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 60.159,16 (fonte <http://finanzalocale.interno.it/>), alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Evidenziato che l'art.1 comma 26 della legge 208/2015 così dispone: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente ridurre l'aliquota dell'IMU ovvero introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti, situazione questa recepita nel nuovo regolamento IUC;

Ritenuto, sulla base delle esigenze di bilancio, confermare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e di maggior trasparenza;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 22/07/2015 con la quale è stata rideterminata per l'anno 2015 l'aliquota unica di addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,40%;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.36 in data 16/12/2014 che conferma per l'anno 2015 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota	Tipologia dell'immobile
0,40 per cento	per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con detrazione d'imposta di € 200,00
0,76 per cento	per tutte le rimanenti categorie di immobili oggetto di imposizione

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 in data 16/12/2014 che conferma per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI:

Aliquota	Tipologia dell'immobile
0,10 per cento	per le abitazione principale e relative pertinenze
0,10 per cento	per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex art.13, comma 8, del DL 201/2011 e smi
0,10 per cento	per tutte le rimanenti categorie di immobili oggetto di imposizione

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente ridurre l'aliquota dell'IMU ovvero introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Visto il regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale in data odierna;

Ricordato che ai sensi del regolamento IUC è stata assimilata ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 in data 12.4.2016, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni in premessa;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 18.7.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario,

sentito l'intervento del Dott. Torre il quale osserva che sarebbe stato opportuno portare l'addizionale comunale irpef allo 0,10 per mille, mentre attualmente è allo 0,40, in quanto grava su tutti.

Il Sindaco replica che per non è stato possibile effettuare riduzioni per motivi di bilancio.

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2016, le aliquote previgenti:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 0,40% aliquota unica

TASI	0,10% per tutte le fattispecie imponibili
------	---

IMU	0,40% per le abitazioni principali cat. A1 A8 A9 con detrazione d'imposta di € 200,00 0,76% per le rimanenti fattispecie imponibili
-----	---

2. di dare atto delle detrazioni e agevolazioni in premessa previste dal regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
3. di stimare una perdita di gettito per l'ente in €. 60.159,16 per l'anno 2016 derivante dalle modifiche alla disciplina dell'IMU e TASI introdotte dalla legge n. 208/2015, perdita coperta attraverso un corrispondente incremento del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Unione per gli atti di competenza e l'invio telematico dell'atto al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to : VANZETTI geom. Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : GRIOTTO Dott.ssa Laura

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267:

UFFICIO

AMMINISTRATIVO/VIGILANZA

Regolarità tecnica

Regolarità e correttezza amministrativa

☐
☐

UFFICIO RAGIONERIA

Regolarità tecnica

Regolarità contabile

Copertura finanziaria

Regolarità e correttezza amministrativa

☒
☒
☐
☒

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CERUTTI Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ARNAUD Valter

UFFICIO TECNICO

Regolarità tecnica

Regolarità e correttezza amministrativa

☐
☐

UFFICIO PERSONALE

Regolarità tecnica

Regolarità contabile

Copertura finanziaria

Regolarità e correttezza amministrativa

☐
☐
☐
☐

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIGLIONE Maria Lucia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: GRIOTTO Dott.ssa Laura

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Casalgrasso, lì 24/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRIOTTO Dott.ssa Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24/05/2016 al 08/06/2016 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GRIOTTO Dott.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Casalgrasso, lì 12-mag-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GRIOTTO Dott.ssa Laura